

Esecuzione forzata - titolo esecutivo - notificazione - sentenza d'appello - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3202 del 26/11/1973

Riferimento per chiarimenti e integrazioni alla sentenza di primo grado - notificazione anche di quest'ultima - necessita - esclusione.*

L'unico titolo che il creditore esecutante e tenuto a notificare e la sentenza di appello, anche quando per chiarimento o integrazione di questa occorra riferirsi alla decisione di primo grado. (V 467/67, mass n 326415).*

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3202 del 26/11/1973